XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 814

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

### CAPRILI, VENDOLA, MAIOLO, SESTERO GIANOTTI, MITA

Norme in materia di rapporto tra società sportive ed atleti di età inferiore a sedici anni

Presentata il 20 maggio 1992

Onorevoli Colleghi! — La « questione morale » ha colpito l'organizzazione sportiva italiana con una grandinata di scandali. Una delle parti più esposte è il mondo del calcio. Non c'è dubbio che, proprio nel calcio, più violento è stato lo scontro tra le due « anime » dello sport: quella spettacolare e mercantile e quella di « chi vuole vivere la propria corporeità... come fonte di grazia e di piacere, anche di sforzo, ma disinteressato, vissuto come sfida con se stessi, con gli altri, con l'ambiente e la natura » (tesi congressuale dell'Unione italiana sport popolare, 1986). Lo scontro si è risolto con la sconfitta della seconda concezione. Ma, poiché il calcio ha dilatato il mercato dello spettacolo sportivo con successo straordinario, su scala addirittura planetaria, è insorta anche una

« questione morale ». Del successo hanno approfittato la speculazione e il parassitismo di gente priva di scrupoli.

In Italia, ormai, sono diventati luoghi comuni i resoconti di casi di corruzione e di malversazioni finanziarie che hanno anche proiettato la loro ombra sui risultati sportivi. C'è tuttavia un aspetto particolare della questione morale che ci ha indotto a presentare la presente proposta di legge.

La distorsione della corruzione e del parassitismo investe a tal punto le radici dell'intero sistema da lasciare poco spazio per il calcio come « sport e educazione ». Sin dall'inizio c'è una sorta di « reificazione mercantilista » del giovane: egli viene immediatamente indotto a ritenere che la sua attività sportiva è un patrimonio da sfruttare e che a lui

#### XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spetta una percentuale del profitto. È una ben povera « funzione educativa » dello sport!

Si tratta di giovani e giovanissimi che con un simile insegnamento hanno davanti solo miraggi di vantaggi pratici da ottenere con ogni mezzo. Inoltre, si sentono subalterni, fino alla soggezione, ai « possessori » del patrimonio, alla società calcistica piccola o grande che sia. Penseranno i mediatori a « piazzare » la merce. Il giovane continuerà ad essere legato a quella fitta rete di rapporti commerciali che finiscono per accentuare gli aspetti meno positivi, per usare un eufemismo, del « più grande spettacolo del nostro tempo ».

Il fenomeno della compravendita di giovani atleti si è esteso ad altre discipline sportive, generando le stesse profonde distorsioni dei meccanismi formativi riscontrabili nel mondo del calcio; il

miraggio di una lucente professione spesso illude i giovani e le famiglie, nascondendo i rischi per la salute di preparazioni accelerate, approssimative o troppo pesanti a determinate età.

La creazione di un libero mercato sportivo non risolve i problemi principali dei giovani, che molte volte, invece, rischiano malformazioni ed educazioni incomplete.

Forse si possono proteggere i giovani dagli aspetti più degradanti. Vorremmo impedire che il possesso del « cartellino » sotto i sedici anni consentisse alle società una totale « mercificazione » del giovane. Questa è la ragione della nostra proposta. È poco. È un richiamo sommesso, da sportivi e « tifosi » appassionati quali siamo e resteremo, alla pratica disinteressata dello sport almeno per i giovanissimi.

#### XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

- 1. Le società sportive non possono vincolare atleti di età inferiore a sedici anni per un periodo superiore ad un anno.
- 2. Le società sportive non possono acquistare o cedere i cartellini attestanti il diritto di iscrizione di atleti di età inferiore a sedici anni.
- 3. I contratti o gli accordi conclusi in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli.

#### ART. 2.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti tutti i rapporti in essere alla medesima data tra le società sportive e gli atleti di età inferiore a sedici anni.